

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

N. 738-A

RELAZIONE DELLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

(RELATORE BERNARDI)

Comunicata alla Presidenza il 13 maggio 1988

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Intervento straordinario per la riparazione di una gru
danneggiata nel porto di Ancona

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici
di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
e col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 DICEMBRE 1987

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Con il disegno di legge in titolo si autorizza il Ministro dei lavori pubblici ad impiegare fondi del proprio bilancio (per un totale di 3 miliardi) per la riparazione delle attrezzature portuali installate sulla banchina n. 2 del porto di Ancona e danneggiate dall'urto di una nave, verificatosi il 21 luglio 1987; la spesa è da considerare un'anticipazione in attesa dell'espletamento delle procedure necessarie per il risarcimento del danno. Il provvedimento autorizza altresì l'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile per le opere marittime di Ancona a disporre, in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 70 del Regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1985, n. 350, l'esecuzione dei lavori con il sistema dell'economia per cottimo fiduciario.

Il disegno di legge, già assegnato all'8ª Commissione in sede deliberante, ha ricevuto un parere contrario da parte della 1ª Commissione permanente, parere argomentato dalla necessità di provvedere a tali interventi per at-

to amministrativo. Il parere contrario della 1ª Commissione è stato altresì reiterato su emendamenti governativi che riformulavano il testo del provvedimento. Al riguardo debbo far presente che in sede di Commissione il Governo ha dichiarato l'impossibilità di intervenire per atto amministrativo per la mancanza di fondi e per la necessità di utilizzare un capitolo destinato ad altri scopi, nonché per eseguire lavori con una procedura celere.

L'8ª Commissione, tenendo conto dell'estrema urgenza di avviare le riparazioni nel porto di Ancona, ha pertanto approvato in sede referente il provvedimento nel testo ultimamente predisposto dal Governo, rimettendo all'Assemblea la decisione finale sulla questione. In conclusione ricordo altresì che il nuovo testo presentato dal Governo raccoglie la condizione posta dalla 5ª Commissione secondo la quale l'onere deve gravare sul capitolo 7051 per l'anno finanziario 1988 e non 1987.

BERNARDI, *relatore*

PARERI DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

Sul disegno di legge

(Estensore: MURMURA)

10 febbraio 1988

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere contrario.

Si fa presente infatti che il finanziamento della riparazione di una gru danneggiata in un incidente, costituisce attività tipicamente amministrativa, e non può in alcun caso costituire oggetto di un disegno di legge.

Su emendamenti

(Estensore: MURMURA)

10 maggio 1988

La Commissione, esaminati gli emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere contrario.

Gli emendamenti governativi trasmessi riproducono infatti il testo del provvedimento stesso, sul quale la Commissione aveva già espresso, in data 10 febbraio 1988, parere contrario.

Si fa inoltre presente che il finanziamento della riparazione di una gru danneggiata in un incidente costituisce attività tipicamente amministrativa, e non può in alcun caso costituire oggetto di un disegno di legge.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: CORTESE)

27 aprile 1988

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole a condizione che la decorrenza del provvedimento slitti al 1988.

DISEGNO DI LEGGE N. 738

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Art. 1.

1. In attesa dell'espletamento delle procedure necessarie per il risarcimento, da parte dei responsabili dei danni provocati il 21 luglio 1987 dall'urto di una nave ad una gru a ponte della portata di 12 tonnellate installata sulla banchina n. 2 del porto di Ancona, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad anticipare, mediante l'impiego di fondi del proprio bilancio, la relativa spesa di lire tre miliardi.

2. In attuazione della presente legge, l'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile per le opere marittime di Ancona è autorizzato in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 70 del regolamento, approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni ed integrazioni, e senza limiti di importo, a disporre direttamente l'esecuzione dei lavori con il sistema dell'economia per cottimo fiduciario.

Art. 2.

1. All'onere di lire tre miliardi derivante dalla attuazione della presente legge si provvede con le disponibilità esistenti sul capitolo 7501 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1987. Il risarcimento, corrisposto dai responsabili del danno, sarà versato al capitolo 3660 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. In attesa dell'espletamento delle procedure necessarie per il risarcimento, da parte dei responsabili dei danni provocati il 21 luglio 1987 dall'urto di una nave alle attrezzature portuali installate sulla banchina n. 2 del porto di Ancona, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad anticipare, mediante l'impiego di fondi del proprio bilancio, la relativa spesa di lire tre miliardi.

2. *Identico.*

Art. 2.

1. All'onere di lire tre miliardi derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con le disponibilità esistenti sul capitolo 7501 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1988. Il risarcimento, corrisposto dai responsabili del danno, sarà versato al capitolo 3660 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 3.

Identico.